

REGOLAMENTO DELLA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI AMALFI

approvato con delibera di G.C.n. 106. del 4 maggio 2012

Le modifiche/integrazioni intervenute successivamente all'adozione sono riportate in rosso con indicazione dell'atto con cui sono state introdotte.

CAPO 1

DELIMITAZIONI E DEFINIZIONI

Art. 1

ZTL

E' Zona a Traffico Limitato il tratto di strada compreso tra Via Mansone I, Piazza Duomo, Via Lorenzo D'Amalfi, Via Pietro Capuano, Piazza Spirito Santo, Via Cardinale Marino del Giudice, Via Casamare, Via delle Cartiere, Largo Ex Saponiera.

Art. 2

AREE PEDONALI

Sono aree pedonali le seguenti strade e piazze: Piazza Dei Dogi, Supportico Ferrari, Supportico Rua, Supportico Bonelli, Supportico Sant'Andrea, Supportico Marina Piccola, Via Comite Orso, Piazzale Cesareo Console e Largo Scoppetta.

Art. 3

CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si definisce centro storico del capoluogo l'area in cui ricadono le seguenti strade: Via Mansone I°, Piazza Duomo, Via Lorenzo d'Amalfi, Via Pietro Capuano, Piazza Spirito Santo, Via Cardinale Marino del Giudice, Via

delle Cartiere, Largo Saponiera, Via dei Morti, Via Casamare, Salita Pietro Comite, Largo Filippo Augustariccio, Via dei Prefetturi, Salita Episcopio, Salita Corte del Bajulo, Salita Santa Maria de' Castaldi, Largo S. Maria Maggiore, Salita Sant'Angelo dell'Arco, Salita Torre dello Ziro, Via S. Simone, Salita Bonelli, Supportico Rua, Salita Antonio Tirabassi, Salita Antonio Rocco, Salita Rascica, Salita Porta dello Spedale, Salita dei Patroni, Via Leone Comite Orso, Salita per Pontone, Salita Grade Lunghe, Via Paradiso, Via Fontanelle, Via Bosco Grande, Salita Resinola, Salita Campo Acquario, Salita Campo Castriota, Via Francesco Maria Pansa, Vico dei Pastai, Salita Marino Sebaste, Salita degli Orafi, Salita San Nicola a Campo, Via Ercolano Marini, Salita Truglio, Vicolo Mastalo II° Duca, Salita Ruggiero II°, Salita Fra Gerardo Sasso, Salita Brancia, Via dei Curiali, Salita dei Giudici, Vico Mulinello, Supportico Marina Piccola, Salita d'Ancora.

Art. 4.

CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO

E' centro abitato del capoluogo del Comune di Amalfi quello definito tale con le delibere di Giunta Comunale n. 406 del 30/12/1988 e n. 157 dell'11/06/2002 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 285/92.

Considerata la straordinaria affluenza di veicoli che si verifica in detta area durante tutto l'arco dell'anno, il centro abitato del capoluogo del Comune di Amalfi è dichiarato zona di particolare rilevanza urbanistica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 co. 9, D. Lgs. 285/92.

Art. 5

CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, si definisce centro urbano del capoluogo di Amalfi l'area in cui ricadono il centro storico come individuato all'art. 3 nonché le ulteriori strade e piazza esistenti tra la località Cieco ed il garage Luna Rossa.

Art. 6

COMMISSIONE PERMANENTE SULLA VIABILITA'

E' istituita presso il Comune di Amalfi la Commissione permanente sulla Viabilità con il compito di monitorare costantemente lo stato di attuazione del presente regolamento ed i risultati ottenuti in relazione al problema dell'inquinamento cittadino.

Alla Commissione spetta, inoltre, il compito di esaminare ogni eventuale istanza formulata dai privati in tema di viabilità. Su dette istanze la Commissione si pronuncerà con decisione definitiva, espressa in modo palese, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. La Commissione è composta da un rappresentante dell'Amministrazione che la presiede, da un delegato dell'A.C.I., da un medico dell'ASL e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

CAPO 2

ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA Z.T.L. E NELLE AREE PEDONALI

Art. 7

VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE, CIRCOLARE E SOSTARE NELLA Z.T.L.

Possono accedere, circolare ed anche sostare nella ZTL, come individuata all'art. 1, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

- a) i veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche la cui residenza anagrafica o sede legale ricade in una delle strade del centro storico del capoluogo, come individuato all'art. 3 del presente regolamento, che siano muniti di contrassegno verde in corso di validità. Il contrassegno verde abilita alla sosta negli spazi pubblici ma non a quella nei garage privati, per la quale i residenti devono conseguire il contrassegno arancione;
- b) i veicoli in uso a personale medico o paramedico operante sul territorio, che sia stato preventivamente autorizzato dal Comando di Polizia Municipale;
- ~~e) i veicoli a trazione elettrica; (abrogato con D.G.C. n. 57 del 26/05/2021)~~
- d) i veicoli in uso ad invalidi titolari di apposito contrassegno.

Art. 8

VEICOLI CHE POSSONO ACCEDERE E CIRCOLARE, MA NON SOSTARE NELLA ZTL

Possono accedere e circolare, ma non sostare nella ZTL, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

- a) i veicoli che dispongono, all'interno della ZTL, di un'area di sosta e che siano muniti di

contrassegno bianco o arancione. I contrassegni bianchi e arancioni hanno una durata minima di 3 giorni. Possono essere richiesti anche dai titolari di autorimesse in relazione ad autovetture di cui conoscano preventivamente il numero di targa;

Con riguardo alla modalità di richiesta dell'autorizzazione bianca, qualora sia ignoto il numero di targa dell'autovettura, questo possa essere indicato al Comando di Polizia Municipale anche il giorno dell'arrivo dell'utente, ferma restando la necessità di fare richiesta dell'autorizzazione almeno 2 giorni prima dell'arrivo, seppur con indicazione del solo nominativo dell'utente.

(così modificata con D.G.C. n. 186 del 26/07/2012)

b) accompagnamento di persone con ridotta capacità motoria; carico e scarico dei bagagli di proprietari di abitazioni; accompagnamento di persone ultrasettantacinquenni; ritiro merci ingombranti acquistate presso un negozio ubicato all'interno della ZTL; (così modificata con D.G.C. n. 74 del 14/05/2018)

c) i veicoli in uso a coloro che, per comprovate esigenze di carattere eccezionale, abbiano l'urgente necessità, imprevedibile ed imprevedibile, di raggiungere con il mezzo proprio un pubblico ufficio o un'abitazione ubicata nella ZTL e abbiano successivamente comunicato e documentato al Comando di Polizia Municipale la sussistenza di tali esigenze;

d) i veicoli diretti a strutture ricettive ubicate nella ZTL che siano dotate di garage pertinenziali. Le targhe di detti veicoli devono essere comunicate quotidianamente al Comando di Polizia Municipale dalla struttura ricettiva. Nell'arco della stessa giornata, ciascuna di queste strutture potrà dichiarare la presenza di un numero di veicoli che non potrà mai superare il numero dei posti disponibili all'interno del garage ed il 70% delle camere della struttura, come risultante dalla relativa licenza d'esercizio. Non si computano, a tal fine, i veicoli in partenza entro le h. 12:00. Ai sensi e per gli effetti della presente disposizione, per garage pertinenziali si intendono unicamente quelli che operano al servizio esclusivo di una determinata struttura ricettiva e la cui licenza d'esercizio sia intestata alla medesima ditta titolare di quest'ultima;

e) i veicoli diretti alle strutture ricettive ubicate oltre la Piazza Spirito Santo. Le targhe di detti veicoli devono essere comunicate quotidianamente al Comando di Polizia Municipale dalla struttura ricettiva. Nell'arco della stessa giornata, ciascuna di queste strutture potrà dichiarare la presenza all'interno del garage di un numero di veicoli che non potrà mai

superare il 70% delle camere della struttura, come risultante dalla relativa licenza d'esercizio. Non si computano, a tal fine, i veicoli in partenza entro le h. 12:00.

f) i veicoli in uso a titolari di esercizi ubicati nella ZTL o di fornitori e trasportatori per conto terzi che siano stati preventivamente autorizzati all'accesso ed alla circolazione, negli orari in cui questo è consentito;

g) i veicoli in dotazione ad Enti Pubblici, Uffici Pubblici, Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, concessionari od esercenti di un Pubblico Servizio, Istituti di vigilanza o Trasporto Valori, esercenti servizio TAXI o NCC;

h) veicoli diretti ad imprese artigiane, industriali o agricole presenti nella ZTL ovvero i veicoli intestati a proprietari di fondi agricoli raggiungibili solo attraverso la ZTL di Amalfi;

i) veicoli di addetti muniti di specifico pass.

Art. 9

ISOLE PEDONALI

Nei giorni di apertura delle scuole ubicate nella ZTL, l'accesso e la circolazione dei veicoli nell'area compresa tra Via Mansone I, Via Lorenzo d'Amalfi, Via Pietro Capuano e Piazza Spirito Santo, sono vietati nei seguenti orari: dalle h. 7.45 alle h. 8.30, dalle h. 12.15 alle h. 13.30 nonché, nei soli giorni di tempo pieno scolastico, dalle h 16:15 alle h. 17:00.

Durante la vigenza dell'isola pedonale scolastica, è consentito l'accesso alla ZTL esclusivamente ai veicoli nell'espletamento di funzioni di soccorso.

Ulteriori limitazioni al traffico nella ZTL potranno essere introdotte con ordinanza sindacale in forza di quanto previsto dall'art. 7 co. 1 D.Lgs. n. 285/92.

Art. 10

ACCESSO E CIRCOLAZIONE NELLE AREE PEDONALI

Le aree pedonali, come individuate all'art. 4, sono interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie e quelli a trazione elettrica.

Art. 11

STRUTTURE PUBBLICHE UBICATE NEL CENTRO STORICO

Le strutture pubbliche esistenti nel Centro Storico possono richiedere un massimo di n. 2 PASS per l'accesso alla ZTL indipendentemente dal numero di posti auto disponibili all'interno della struttura stessa. *(così modificata con D.G.C. n. 74 del 13/10/2015)*

Il pass è valido per un unico ingresso ed un'unica uscita nell'arco della giornata e consente l'accesso ed il transito, ma non la sosta all'interno della Z.T.L..

CAPO 3

DISCIPLINA DEL CARICO E SCARICO NELLA Z.T.L.

Art. 12

CARICO E SCARICO MERCI

Nell'area compresa tra Via Mansone I e Piazza Spirito Santo è assolutamente vietato, in qualsiasi ora del giorno o della notte, effettuare operazioni di carico e scarico merci sostando con veicoli a motore sulla via pubblica.

In detta area, possono effettuare il carico e scarico esclusivamente i titolari di esercizi commerciali ubicati all'interno della ZTL che utilizzino a tal fine veicoli propri e soltanto negli orari compresi tra le h. 7:00 e le 9:00 e tra le h. 14:00 e le 15:00.

Durante l'isola pedonale scolastica detti veicoli potranno effettuare il carico e scarico solo a condizione che l'accesso sia avvenuto prima della chiusura al traffico e che il veicolo resti fermo ed a motore spento fino alla riapertura dello stesso.

I titolari di negozi di frutta e verdura, di pescherie ed i fiorai possono effettuare il carico e scarico con mezzi propri a partire dalle h. 6:00.

L'attività di carico e scarico delle carni per la fornitura di macellerie ubicate all'interno della ZTL o del gas in bombole può essere effettuata anche da fornitori non residenti nel Comune di Amalfi, nell'orario compreso tra le h. 8:45 e le 16:00.

Si applicano le seguenti limitazioni alle operazioni di carico e scarico merci conto terzi:

- *tutte le operazioni riguardanti le attività commerciali di Amalfi centro sono consentite dalle ore 4:00 ed avranno termine entro le ore 10:00, mentre quelle riguardanti le attività commerciali delle frazioni entro le ore 11:00 - prima e dopo tale orario è fatto assolutamente divieto di sosta sul territorio per i fini di cui sopra ed ogni operazione non autorizzata sarà soggetta a sanzione;*

- al fine di contenere l'inquinamento sonoro all'interno del centro storico nonché assicurare maggior ordine e controllo su tali operazioni - da effettuare nel massimo silenzio, nel rispetto dei pedoni ed in assoluto ossequio al CdS - le consegne sono consentite esclusivamente a mezzo di veicoli elettrici o "a mano" purché dotati di ruote gommate;
- nella medesima fascia oraria e **dalle 15:30 alle 17:30** (così ulteriormente modificata con D.G.C. n. 144 del 23/11/2018) è consentito altresì l'accesso, con le stesse modalità di cui sopra, anche a piazza dei Dogi per le operazioni di carico/scarico merci limitatamente ai titolari delle attività commerciali ivi presenti con mezzi elettrici loro intestati;
- esclusivamente ai Corrieri Espresso - se così accreditati presso la CCIAA - è consentito effettuare operazioni di consegna e ritiro, sempre nelle modalità di cui sopra, anche dalle 14:30 alle 15:30;
- il piazzale della Darsena è dedicato esclusivamente alle operazioni di carico/scarico merci dalle ore 8:00 fino alle ore 10:00;
- dalle ore 11:00 è fatto altresì divieto di transito nel centro storico anche ai mezzi elettrici ad esclusione di quelli adibiti a servizio trasporto di persone, oppure di bagagli da e verso le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere site all'interno del centro storico o per altre ovvie ragioni all'uopo autorizzate dal comando di Polizia Municipale, nel numero massimo di due per ogni società di servizi operante sul territorio;
- esclusivamente per il servizio trasporto bagagli e persone è istituita un'area di fermata ai fini del carico/scarico (non sosta) nel lato nord-ovest della rotatoria, in un'area delimitata da fioriere che consentano l'ingresso e la manovra dei carrelli ma non delle auto;

Per dar seguito a quanto previsto dal comma 7, si prevede uno spazio di sola fermata presso lo slargo esistente tra via Lorenzo d'Amalfi e via Pietro Capuano ed uno a piazza Spirito Santo;

In caso di condizioni meteomarine avverse o di altre ragioni che rendano inutilizzabile il piazzale Darsena, le operazioni di carico/scarico merci saranno svolte con le medesime modalità sull'area di parcheggio di Piazza Flavio Gioia.

E' fatto divieto di transito in Piazza Flavio Gioia e Lungomare dei Cavalieri dalle ore 10:00 alle ore 04:00 del giorno seguente per tutti gli autocarri, ad esclusione di mezzi per la fornitura di carburanti, mezzi che svolgono attività di alloggio e varo, servizi pubblici.

(così modificata con D.G.C. n. 74 del 14/05/2018)

Dal Piazzale Darsena, le consegne nella Z.T.L. possono essere effettuate a mezzo di carrelli con ruote gommate oppure di veicoli elettrici.

Questi ultimi, nell'effettuare le consegne, potranno sostare unicamente nelle aree a ciò destinate e per non più di 10 minuti.

Sono autorizzati alle operazioni di carico scarico anche in orario differente i trasportatori di medicinali per conto dei Grossisti Farmaceutici (come definiti dal Dlg. 219/2006) nonché i trasportatori di ossigeno medicinale liquido e gassoso per conto del titolare di A.I.C. in ossequio alle prescrizioni "Decreto del Ministero della Sanità 6 luglio 1999";

Per i carichi unici diretti ad un singolo esercizio classificato come 3C Superette o superiore, nella sola fascia oraria compresa tra le 04:00 e le 06:00, è consentito l'accesso alla ZTL con mezzo di terzi. (così modificata con D.G.C. n. 74 del 14/05/2018)

Art. 13

TRASLOCHI E CONSEGNE DI MATERIALE INGOMBRANTE

E' consentito nella Z.T.L. effettuare operazioni di carico e scarico di carburante, materiale edile, materiale di risulta, merci ingombranti, traslochi etc. con automezzi con peso a pieno carico fino a 35 q. nei seguenti periodi ed orari:

- dal 15 settembre al 30 giugno – dalle h. 20.00 alle h. 24.00, dalle h. 05.00 alle h. 09.30 e limitatamente all'area a monte di Piazza Spirito Santo, anche alle dalle h. 14:00 alle h. 15:00;

- dal 1 luglio al 14 settembre – esclusivamente nella zona compresa tra Via Cardinale Marino del Giudice e Largo ex Saponiera dalle h. 21.30 alle h. 24.00 e dalle h. 05.00 alle h. 8.30.

Il materiale di risulta, il materiale di costruzione o altro materiale lesivo alla salute pubblica dovrà essere contenuto in appositi contenitori chiusi onde evitare il disperdersi di polveri.

Art. 14

ATTIVITA' ARTIGIANE, INDUSTRIALI ED AGRICOLE

E' consentito l'accesso a veicoli diretti alle attività industriali, artigiane o agricole presenti nella ZTL al fine di prelevare materiali preventivamente concordati, dal lunedì al venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.00 e dalle h. 14.00 alle h. 18.30, il sabato dalle h. 8.30 alle h. 12.00.

(così modificata con D.G.C. n. 225 del 14/05/2018)

Le targhe di detti veicoli dovranno essere comunicate quotidianamente dai titolari di dette attività al Comando di Polizia Municipale.

Per i proprietari di fondi agricoli l'accesso è consentito dalle h. 06:30 nonché anche nei giorni di sabato e domenica, a mezzo di veicoli preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia Municipale.

CAPO 4

AREE DI SOSTA RISERVATE E DIVIETI

Art. 15

AREE RISERVATE ALLA SOSTA GRATUITA DEI RESIDENTI

Sono aree di sosta riservate alla sosta gratuita dei residenti quelle indicate come zona verde e zona rossa.

In dette aree hanno diritto alla sosta gratuita unicamente i veicoli muniti rispettivamente di contrassegno verde e rosso.

Art. 16

AREE RISERVATE ALLA SOSTA DEI CICLOMOTORI/MOTOCICLI DI RESIDENTI, LAVORATORI E STUDENTI

Lungo il Lungomare dei Cavalieri sarà individuata apposita area di sosta riservata alla sosta gratuita dei ciclomotori/motocicli dei residenti nel Comune di Amalfi nonché di lavoratori di strutture pubbliche o private ovvero di studenti che frequentano istituti scolastici ubicati nel centro urbano del capoluogo di Amalfi.

Art. 17

AREE SOTTOPOSTE A DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA

Salvi gli ulteriori divieti, è fatto assoluto divieto di sosta e di fermata, dalle h. 0:00 alle h. 24:00, in Via Mansone I, Piazza Duomo, Via Lorenzo d'Amalfi e Via Pietro Capuano.

CAPO 5

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO E TARIFFE

Art. 18

PARCHEGGI PUBBLICI E SISTEMA TARIFFARIO

Sono parcheggi pubblici a pagamento quelli denominati:

- 1) Luna Rossa;
- 2) Piazza Municipio;
- 3) Flavio Gioia I;
- 4) Flavio Gioia II;
- 5) Darsena;
- 6) Piazzale dei Protontini;
- 7) Berma esterna del molo foraneo.

Il sistema tariffario di detti parcheggi è articolato in tre tariffe: oraria, giornaliera e agevolata.

Le tariffe sono determinate con delibera di giunta, la quale dovrà tener conto dei criteri di seguito indicati.

Art. 19

TARIFFA ORARIA

La tariffa oraria è determinata in base alle ore o le frazioni di ore di sosta effettiva.

La giunta diversificherà le tariffe tra i parcheggi avendo riguardo innanzitutto al criterio della distanza dal centro.

Di conseguenza le tariffe dei parcheggi Piazza Flavio Gioia I, II, Piazza Municipio e Darsena dovranno essere più alte di quelle dei parcheggi Luna Rossa, Piazzale Protontini e Porto. Tale diversificazione va operata sia in ragione del maggior disagio che gli utilizzatori dei parcheggi periferici avranno nel raggiungere il centro città, sia al fine di incentivare l'utilizzo dei parcheggi periferici così da creare condizioni di minor traffico nel centro della città.

Le tariffe dovranno essere diversificate anche in base alle stagioni.

A tal fine, si considera:

- a) altissima stagione il mese di agosto ed i periodi compresi tra il 29 dicembre ed il 1 gennaio, tra il venerdì santo ed il lunedì in albis, tra il 24 ed il 25 aprile, tra il 30 aprile ed il 1 maggio e tra l'1 ed il 2 giugno;
- b) alta stagione i rimanenti giorni dei mesi di giugno, luglio e settembre;
- c) media stagione i rimanenti giorni dei mesi di aprile, maggio ed ottobre;
- d) bassa stagione i rimanenti giorni dei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Nei periodi di bassa stagione, la giunta adotterà piani tariffari finalizzati ad incentivare l'affluenza ad Amalfi, così da favorire la destagionalizzazione turistica e la sosta per gli acquisti presso i negozi cittadini.

La Giunta, infine, potrà adottare tariffe diversificate anche in base all'orario della sosta. Essa potrà stabilire tariffe serali più favorevoli di quelle diurne, così da incentivare la sosta negli orari in cui si registra una minore affluenza nella città.

Infine, durante tutti i periodi, anche di media, alta ed altissima stagione, dovrà essere prevista la possibilità di sosta a tariffe minime nelle prime ore del mattino ed almeno fino alle h. 10:00 presso uno dei parcheggi centrali, così da favorire la sosta di coloro che si recano ad Amalfi per ragioni di necessità o per fare acquisti presso i negozi cittadini.

Art. 20

TARIFFA GIORNALIERA

La tariffa giornaliera è quella determinata forfettariamente per un'intera giornata.

Detta tariffa è fruibile da chiunque e consentirà la sosta fino alle h. 12:00 del giorno successivo a quello di arrivo, per un massimo di 24 ore.

Decorso tale orario, agli utenti che non avranno preventivamente richiesto l'applicazione della tariffa giornaliera anche per il giorno successivo, si applicherà la tariffa ad ore per ogni ora in più di sosta.

La tariffa giornaliera sarà resa fruibile presso il parcheggio Luna Rossa nonché, nei periodi di altissima stagione, anche presso la Berma esterna del Porto. Inoltre, presso la Berma esterna del Porto, sarà data la possibilità di parcheggio a tariffa giornaliera anche ai veicoli

che, per dimensioni, non possono accedere al garage Luna Rossa.

La sosta giornaliera sarà prenotabile con apposito sistema di booking on line, con garanzia da prestare a mezzo di carta di credito e possibilità di disdetta fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

La prenotazione non comporterà l'assegnazione di un posto prestabilito, ma unicamente la priorità ad occupare il primo posto che si libererà dopo l'arrivo del cliente all'ingresso del parcheggio.

Nell'adottare le tariffe giornaliere, la Giunta dovrà avere riguardo ai prezzi praticati su piazza e nelle località vicine e dovrà applicare i medesimi criteri di diversificazione tariffaria di cui all'art. 19.

Ulteriori condizioni di fruibilità della tariffa giornaliera presso il garage Luna Rossa:

- la tariffa giornaliera è fruibile unicamente da coloro che lasciano l'autovettura in sosta almeno una notte presso il garage Luna Rossa;
- si considerano tali solo gli utenti che arrivano al garage prima delle 4 a.m. e ripartono dopo tale orario;
- coloro che sostano una sola notte perdono il diritto a fruire della tariffa giornaliera se prelevano l'autovettura prima delle 4 a.m. immediatamente successive al loro arrivo. Detti utenti, all'uscita, dovranno pagare la differenza tra quanto pagato a titolo di tariffa giornaliera e quanto dovuto a titolo di tariffa oraria anche se dichiarano di voler far rientro al garage;
- nel caso precedente, qualora il monte ore fruito dall'utente sia inferiore a quello coperto dalla tariffa giornaliera pagata, l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso;

(introdotta con D.G.C. n. 186 del 26/07/2012)

Tariffa fruibile da coloro che lasciano l'auto in sosta per almeno una notte, in arrivo al parcheggio prima della ore 04.00 e ripartono dopo tale orario (D.G.C. n. 206 del 30/10/2014)

La lunga sosta è fruibile da chiunque ne faccia richiesta sia all'ingresso nelle aree di parcheggio sia alla prima uscita dalle stesse;

La tariffa copre una fascia oraria che va dalle ore 12:00 a.m. del giorno di arrivo alle ore 12:00 a.m. del giorno successivo;

Gli utenti che intendono sostare un'unica notte non potranno ritirare l'auto fino alle ore 04:00 a.m. del giorno successivo all'ingresso. L'eventuale uscita anticipata comporterà il pagamento orario calcolato dall'ora di ingresso all'ora di uscita;

In caso di pagamento anticipato di più giorni, l'utente che desidera lasciare in anticipo le aree di parcheggio non avrà diritto ad alcun rimborso.

(introdotte con D.G.C. n. 94 del 11/11/2015)

Art. 21

TARIFFA AGEVOLATA

La tariffa agevolata è quella di cui possono fruire particolari categorie di utenti.

Tariffe agevolate saranno concesse in favore di:

- a) residenti nel comune di Amalfi;
- b) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche o private ubicate nel centro abitato di Amalfi;
- c) lavoratori autonomi stabilmente impegnati presso esercizi commerciali, studi professionali o strutture pubbliche ubicati nel centro urbano di Amalfi;
- d) docenti impegnati in esami di Stato presso gli istituti scolastici ubicati nel centro urbano di Amalfi;
- e) titolari di ditte edili, progettisti e direttori dei lavori stabilmente impegnati in un cantiere edile nel centro urbano di Amalfi;
- f) pescatori iscritti nell'apposito registro della Capitaneria di Porto;
- g) avvocati iscritti all'Associazione Avvocati Costiera Amalfitana;
- h) non residenti legati da rapporti di parentela, fino al 1° grado, con persone residenti nel centro urbano di Amalfi;
- i) proprietari di abitazioni nel centro abitato di Amalfi.

Per le predette categorie di soggetti, la Giunta istituirà tariffe agevolate sia orarie che di sosta giornaliera presso uno o più parcheggi.

Inoltre, potranno essere istituiti abbonamenti mensili o con un monte ore da fruire in un arco determinato di tempo.

CAPO 6

DISCIPLINA DEI CONTRASSEGNI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 22

NORME COMUNI

Le autorizzazioni ed i contrassegni previsti dal presente regolamento vanno richiesti al Comando di Polizia Municipale avvalendosi dei moduli allegati alla presente regolamentazione ed esibendo la documentazione in essi indicata.

Per ciascun veicolo non può conseguirsi più di un contrassegno. L'eventuale richiesta di un nuovo e diverso contrassegno comporterà la revoca di quello precedentemente concesso.

Salvo quanto disposto per i contrassegni bianchi, tutti i contrassegni ed autorizzazioni possono essere richiesti unicamente dagli effettivi intestatari dei veicoli.

Per intestatari si intendono unicamente coloro che risultano tali, a qualsiasi titolo, dai documenti di circolazione del veicolo.

Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento sono equiparati agli intestatari dei veicoli i dipendenti o collaboratori di aziende affidatari di autovetture aziendali.

Art. 23

CONTRASSEGNI VERDE E ROSSO

Hanno diritto di conseguire il contrassegno verde tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la residenza anagrafica o la sede legale in una delle strade facenti parte del centro storico di Amalfi, come individuato dall'art. 3 del presente regolamento, relativamente ai veicoli a loro intestati.

Hanno diritto a conseguire il contrassegno rosso tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la residenza anagrafica o la sede legale in una delle strade del Comune di Amalfi con esclusione di quelle comprese nel centro storico, relativamente ai veicoli a loro intestati.

I contrassegni verde e rosso abilitano alla sosta presso le aree pubbliche ma non presso le autorimesse private.

Il Comando di Polizia Municipale, quando rileva che un veicolo munito di autorizzazione verde o rossa è parcheggiato presso un garage privato, provvede d'ufficio alla revoca del relativo contrassegno.

I contrassegni verde e rosso rilasciati fino al 31/12/2011 sono tutti revocati. Quelli rilasciati

a far data dal 1/1/2012 avranno validità fino al 31/12/2015. Le successive scadenze di tutti i contrassegni verdi e rossi sono fissate ogni tre anni.

Art. 24

CONTRASSEGNI BIANCO ED ARANCIONE

Hanno diritto di conseguire il contrassegno bianco tutte le persone fisiche e giuridiche non aventi residenza anagrafica o sede legale nel comune di Amalfi, che dispongono di uno spazio di sosta all'interno di un garage o area privata o in un'autorimessa aperta al pubblico ubicati nel centro storico del capoluogo, relativamente a veicoli a loro intestati.

Hanno diritto di conseguire il contrassegno arancione tutte le persone fisiche e giuridiche aventi residenza anagrafica o sede legale nel Comune di Amalfi, che dispongono di uno spazio di sosta all'interno di un garage o area privata o in un'autorimessa aperta al pubblico ubicati nel centro storico del capoluogo, relativamente a veicoli a loro intestati.

I contrassegni bianco ed arancione vanno richiesti almeno 2 giorni prima dell'accesso.

Il Comando di Polizia Municipale dovrà assicurare che i contrassegni bianchi ed arancioni in corso di validità non superino mai il numero dei posti effettivamente disponibili e legalmente autorizzati nel centro storico di Amalfi ed in ciascun garage.

Per ciascun posto auto possono essere concessi tre contrassegni bianchi od arancioni per motocicli o ciclomotori.

I contrassegni bianco ed arancione che non siano stati chiesti a tempo determinato hanno validità di 1 anno. Quelli rilasciati nel corso dell'anno scadranno tutti il 31/12 del medesimo anno.

Con riguardo alla modalità di richiesta dell'autorizzazione bianca, qualora sia ignoto il numero di targa dell'autovettura, questo possa essere indicato al Comando di Polizia Municipale anche il giorno dell'arrivo dell'utente, ferma restando la necessità di fare richiesta dell'autorizzazione almeno 2 giorni prima dell'arrivo, seppur con indicazione del solo nominativo dell'utente.

(così modificata con D.G.C. n. 186 del 26/07/2012)

Art. 25

AUTORIZZAZIONI PER ESIGENZE DI CARATTERE TEMPORANEO O PER ESIGENZE

ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI

L'autorizzazione per esigenze di carattere temporaneo di cui all'art. 8 lett. b) può essere richiesta al Comando di Polizia Municipale anche a mezzo fax, a condizione che venga indicato il numero fax al quale l'autorizzazione medesima, una volta accordata, deve essere trasmessa.

La stessa va richiesta almeno il giorno prima dell'accesso ed è accordata per il tempo di 30 minuti.

Il richiedente, al momento dell'uscita dovrà farsi vidimare l'apposito modulo dall'Agente Municipale in Servizio presso il varco di accesso o, in caso di assenza del medesimo, recandosi presso il Comando di Polizia Municipale.

L'autorizzazione all'accesso per esigenze eccezionali ed imprevedibili ex art. 8 lett. c) va richiesta al Comando di Polizia Municipale entro 24 ore dall'accesso. Alla richiesta va allegata la documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di una delle circostanze indicate dalla norma citata.

Art. 26

AUTORIZZAZIONI PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI NELLA ZTL

Tutti i veicoli che possono effettuare il carico e scarico nella ZTL devono essere stati preventivamente autorizzati all'accesso dal Comando di Polizia Municipale di Amalfi.

Qualora venga rilevata la violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale procederà alla revoca immediata dall'autorizzazione all'accesso.